

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Guido Sagliaschi	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 24 settembre 2010, la ricorrente adiva l'ABF, esponendo:

1. che, avendo ricevuto dalla banca *"diversi solleciti inerenti al presunto contratto di finanziamento n.1505882 recante data del 2001, stampato su carta intestata di altro intermediario"*, essa esponente aveva sporto reclamo rilevando: 1) che non sussistesse alcuna prova circa il perfezionamento del contratto di finanziamento relativamente al quale la intermediaria, con l'ultimo sollecito, aveva richiesto il 24.2.2010, il pagamento della somma complessiva di euro 28.137,24, risultando, peraltro, indimostrato che essa stessa avesse acquistato la titolarità dei diritti scaturenti dal contratto; 2) che, nonostante ciò, essa esponente era stata segnalata alla Centrale rischi della Banca d'Italia; 3) che tale segnalazione aveva determinato a suo carico, *"spiacevoli difficoltà nel ricorso al credito, con ovvio e grave pregiudizio per l'attività commerciale da essa gestita"*.

2. che la convenuta aveva riscontrato il reclamo, vantando la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa di cui al sollecito del 24.2.2010

Ciò premesso, la ricorrente, chiedeva:

- a) di invalidare il citato contratto di finanziamento;
- b) di disporre la cancellazione della segnalazione dalla Centrale Rischi;
- c) di condannare la convenuta a risarcirle il danno nella misura di euro 15.000,00 o, comunque, di quella ritenuta congrua.

Al ricorso ha dichiarato di resistere il convenuto intermediario, il quale, con le sue **controdeduzioni**, ha denunciato la infondatezza della pretesa della ricorrente sia sotto il profilo fattuale che dal punto di vista giuridico.

DIRITTO

Esaminando analiticamente e singolarmente ciascuna delle tre istanze formulate con il ricorso sub a), b) e c), il Collegio rileva, quanto alla domanda volta ad “accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità/risoluzione del contratto di finanziamento del 10.12.2001”, vale la pena di evidenziare, prima di formulare ogni altra considerazione, la incoerenza di tale richiesta con l’assunto della stessa ricorrente secondo il quale il contratto di finanziamento in oggetto non si sarebbe mai perfezionato e, conseguentemente, essa non avrebbe mai acquistato la titolarità dei diritti scaturenti dal contratto medesimo.

E’ di elementare conoscenza che sia improponibile la richiesta di invalidare un contratto che si assume non essersi mai perfezionato.

D’altra parte vi è un rilievo dirimente da muovere in ordine a tale richiesta, alla luce di quanto previsto dal capo 4, sez. 1 del regolamento della Banca d’Italia sulla competenza dell’Arbitro Bancario finanziario: non possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007.

La norma regolamentare pone chiaramente un limite temporale oggettivo, senza riconoscere alcun rilievo “al momento del verificarsi del danno o al momento in cui il diritto può essere fatto valere”(vedi in termini dec. 963/2010 di questo Collegio).

Nella specie, non è controverso che il contratto in oggetto sia stato concluso il 10.12.2001, che delle rate mensili previste a decorrere dal 23.01.2002 a finire al 23.12.2006 ne sia stata pagata una sola, e che, per effetto di tale inadempimento, sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in data 23.aprile 2003. Va, peraltro, soggiunto che, in data 20.9.2004, la ricorrente richiese di recedere dal contratto di finanziamento.

Dal coacervo di dette circostanze risulta evidente che, in ordine a tali operazioni e comportamenti - in quanto antecedenti al 1 gennaio 2007-ogni istanza della ricorrente è irricevibile.

Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione alla Centrale Rischi trattasi, con tutta evidenza, di una istanza infondata in punto di fatto.

La sofferenza segnalata a nome personale della ricorrente alla Banca d’Italia del 1° dicembre al 31 dicembre 2009 è oggettivamente incontrovertibile e giustificata dalle circostanze sopraenunciate,

Parimenti infondata è la richiesta risarcitoria in ordine alla quale la ricorrente non ha speso una parola per allegare e dimostrare la attuale, concreta, effettiva sussistenza e consistenza del pregiudizio patito.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità della parte del ricorso riferita alla invalidità di atti e contratti anteriori al 1° gennaio 2007 e non accoglie la parte residua del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO